

**L'interazione Consultorio-Tribunale.
Strategie sistemiche operative**

L'interazione Consultorio-Tribunale. Strategie sistemiche operative

L. Mastropaolo - E. Pesenti - E. Rizzo Pinna - R. A. Daglio

Introduzione

Il presente articolo si pone l'obiettivo di sistematizzare le riflessioni scaturite dall'analisi dell'interazione Consultorio-Tribunale per i Minorenni. La lettura sistemica di tale interazione ha permesso agli Autori di formulare una ipotesi di cambiamento operativo che pur non esaurendo le possibili soluzioni,

tende tuttavia ad evitare una serie di frequenti errori dell'operatore nei casi implicanti il Tribunale.

L'articolo è elaborato su un'esperienza di lavoro svolta dal Gruppo di Terapia Familiare costituito da operatori del Servizio Materno-Infantile delle Unità Sanitarie Locali XII e XIV nell'anno 1982-1983.

Il gruppo ha iniziato la propria attività nel dicembre 1981 ed è composto da 2 psicologi terapeuti della famiglia, 7 psicologi, 1 operatore psicopedagogico, 1 assistente sanitaria, 1 psicologo volontario¹

L. MASIROPAOLO

Psicologa, terapeuta della famiglia, didatta presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia, SMIEE U.S.L. XIV, Genova

E. PESENTI

Psicologa, terapeuta della famiglia, ha effettuato il training presso il Centro per lo Studio della Famiglia di Milano SMIEE U.S.L. XII, Genova.

E. RIZZO PINNA

Psicologa SMIEE U.S.L. XIV, Genova, membro del Gruppo di Terapia Familiare U.S.L. XIV.

R. A. DAGLIO

Psicologa SMIEE U.S.L. XII, Genova, in training presso l'Istituto di Terapia Familiare di Roma

— Si ringraziano per la collaborazione gli altri membri del Gruppo di Terapia Familiare: D. Bruzzone, D. Fara, M.R. Diez, G. Liotta, della U.S.L. XIV; D. Finzi, B. Morchio, A. Spadacini, I. Tacconi della U.S.L. XII

— Questo articolo è la rielaborazione di una relazione presentata al convegno « La psicoterapia nei servizi pubblici », Genova 30-4-1983.

L'équipe di terapia familiare che lavora un pomeriggio alla settimana per cinque ore, è riconosciuta dalle rispettive U.S.L. di appartenenza come gruppo specialistico ad indirizzo sistemico² e svolge le seguenti attività:

— trattamento di psicoterapia delle famiglie inviate dai servizi di base alle due Unità Sanitarie Locali;

— supervisione, da parte dei due terapeuti della famiglia, del lavoro di psicoterapia svolto nel servizio di base, dagli altri membri del gruppo, secondo l'ottica sistemica;

— formazione e addestramento degli ope-

¹ Nel dicembre '83 si sono costituiti due gruppi: a) Gruppo di Terapia Familiare U.S.L. XIV; b) Gruppo di Terapia Familiare U.S.L. XII

² I riferimenti teorici sono rappresentati dal modello sistemico e la prassi di lavoro è quella elaborata dal Centro per lo Studio della Famiglia di Milano.

ratori all'utilizzo dell'ottica sistemica nei diversi contesti di intervento;

— attività di ricerca.

La sede di lavoro, appositamente attrezzata, è presso il Consultorio Familiare di Marassi (U.S.I. XIV).

Ciascuno degli operatori svolge, oltre a questa attività di secondo livello, le attività proprie del rispettivo ruolo professionale, nell'ambito del lavoro di base, di « territorio ».

Una parte del lavoro è stata dedicata all'analisi dei contesti di intervento nei casi di bambini in cui è implicato il Tribunale (sia per i minorenni che ordinario): sono queste situazioni che costituiscono una rilevante fonte di difficoltà del Servizio di base.

Presentiamo una schematica descrizione del contesto in cui lavoriamo.

Il contesto istituzionale

L'attuale organizzazione del lavoro risulta più chiara da un breve accenno storico.

Nel 1977 le amministrazioni locali (Comune e Provincia di Genova) hanno integrato i Servizi per l'infanzia, su base territoriale.

Le diverse competenze: assistenziali, di controllo, pedagogiche e terapeutiche, prima separate e gestite da Enti diversi, sono state riaggregate.

« L'operatore di territorio » si è ritrovato a dover affrontare simultaneamente competenze nuove, diverse, eterogenee.

All'aggregazione territoriale si è accompagnato un mescolarsi di esperienze, di stili di lavoro, di professionalità; vi è stata una fusione indifferenziata dei compiti e degli operatori, a cui ha fatto seguito un rallentamento del processo di riorganizzazione tecnica dei Servizi.

Da ciò nasce l'esigenza, evidenziata da questo gruppo di lavoro nello svolgimento delle

proprie finalità di intervento di secondo livello, di procedere ad una rilettura sistemica del metodo di lavoro del Servizio di base, in particolare del lavoro con il Tribunale, settore in cui le funzioni assistenziali, terapeutiche, pedagogiche e di controllo sociale coesistono ancora attualmente, in maniera indifferenziata.

La rilettura sistemica delle nostre difficoltà, e degli errori, ci ha permesso di delineare delle prime ipotesi di cambiamento del metodo di lavoro utilizzato nei casi per i quali l'intervento è richiesto dal Tribunale.

La nostra casistica


Abbiamo distinto i casi seguiti dal Gruppo di Terapia Familiare in un anno di lavoro tra: terapie familiari cosiddette « pulite » e « terapia verso la terapia »; queste comprendono « casi assistenziali » e « casi di Tribunale ». Nei casi « puliti » la famiglia viene al Servizio definendo direttamente il proprio problema (situazione di autoinvio - autodefinizione).

Nei casi di « terapia verso la terapia » (10, 11), la terapia può essere la risposta del Servizio a un problema designato da altri (Tribunale, Servizio Sociale). Per arrivare a fare una terapia è necessario un lavoro terapeutico preliminare, cioè tutta una serie di interventi che abbiano come finalità la terapia.

Questo lavoro preliminare produce un primo cambiamento per ridefinire il problema e impostare il successivo lavoro terapeutico. Quindi terapia come punto di arrivo non di partenza di una situazione di cambiamento.

Abbiamo schematizzato nella Tav. 1 il processo di ridefinizione del problema nelle due situazioni: autodefinizione e definizione istituzionale.

In questo articolo ci occuperemo solo di « terapia verso la terapia » vale a dire quei casi che abbiamo chiamato « casi di Tribuna-



le » differenziandoli dai « casi assistenziali » che non sono qui trattati.

Il lavoro con il Tribunale

Il primo caso di Tribunale trattato nel nostro gruppo di lavoro ci trovò impreparati e si risolse in un clamoroso insuccesso.

La famiglia (zii materni) — che chiameremo Amerillo — aveva preso in affidamento il nipotino Andrea per evitare che andasse in adozione. Il Tribunale chiese al Servizio di verificare l'andamento della situazione, considerando anche che il bambino presentava gravi problemi di apprendimento e di comportamento.

Lo psicologo che seguiva il caso chiese la supervisione del gruppo per meglio comprendere i sintomi manifestati dal bambino e la relazione con gli zii.

La famiglia evidenziò in seduta atteggiamenti di ostilità e compiacenza.

Era venuta perché « doveva ».

La famiglia era presa da un dilemma: « Se ammettiamo di avere dei problemi potrebbero toglierci Andrea; però se ne parliamo ci potrebbero aiutare ».

Anche gli operatori si dibattevano in un dilemma: « Sono idonei a tenere il bambino?

Andrea sta bene con loro? (Richiesta del Tribunale); in questa famiglia ci sono dei problemi, delle difficoltà, perché non ci chiedono aiuto? Come li aiutiamo? ».

Nella discussione che seguì la seduta, si capì che gli operatori avevano proposto una comunicazione ambigua: esplicitavano un contesto di controllo (segnalazione del Tribunale per i Minorenni) e parallelamente non rinunciavano alle loro « velleità terapeutiche ». Introducivano confusione e ricevevano confusione. Si decise allora che era necessario separare il ruolo di controllo dal ruolo terapeutico e che in questo caso non vi era alcuna possibilità di fare terapia.

Sino a quel momento si era lavorato senza tener conto del fatto che il Tribunale è un inviante molto particolare (8).

È stato quindi necessario prescindere momentaneamente dal caso che stavamo trattando per analizzare più estesamente la relazione Tribunale-Consultorio.

Questo lavoro ha richiesto un approfondimento sui seguenti temi: competenze legislative (4, 5), analisi della segnalazione al Tribunale e dell'invio al Consultorio, analisi della comunicazione e analisi delle caratteristiche dei due sistemi Tribunale-Consultorio relativamente a potere, linguaggio, funzioni; deco-dificazione dei messaggi di doppio legame (1, 12).

Analisi della segnalazione

I segnalanti la situazione di un bambino al Tribunale per i Minorenni sono diversi e diverse sono le loro funzioni:

- La Famiglia;
- Altri;
- il Consultorio

Analizziamoli ora ad uno ad uno

- La Famiglia.

Famiglia —————> Tribunale

La Famiglia si rivolge al Tribunale Minorile in una situazione di crisi, di conflitto se non è riuscita a trovare al suo interno un equilibrio o una soluzione accettabile per tutte « le parti »

Al Tribunale la Famiglia chiede una ricomposizione d'autorità della crisi, del conflitto, e un giudizio sui fatti, una sentenza che regoli i comportamenti.

b) Gli altri (scuola - vicini di casa - parroco - parenti - nonni - zii - istituti - ecc.)

Altri —————> Tribunale

Gli Altri si rivolgono al Tribunale per una « segnalazione di legge » per avviare un processo di normalizzazione nei confronti della Famiglia, per il fallimento dei tentativi messi in atto per normalizzare direttamente la situazione o infine per affermare il proprio sistema di valori. Gli Altri quindi chiedono al Tribunale la ricomposizione d'autorità di un conflitto, che sottende una connotazione negativa delle diversità di valori della Famiglia segnalata, e una connotazione positiva implicita, del proprio senso civile e del proprio sistema di valori.

c) Il Consultorio

Analizziamo qui — dei diversi compiti del Servizio — esclusivamente la funzione di segnalante per competenza istituzionale.

Consultorio —————> Tribunale

Il Consultorio segnala la situazione di un bambino al Tribunale per obbligo di legge, per fallimento del piano di lavoro svolto con la Famiglia, per divergenze inconciliabili tra gli operatori che seguono il caso o per conquistare un ruolo di autorità, di potere verso la Famiglia. Quest'ultimo caso è una mossa simmetrica in una situazione di conflitto tra Consultorio e Famiglia.

Il Consultorio chiede al Tribunale la ricomposizione d'autorità di un conflitto tra Consultorio e Famiglia o addirittura in casi eccezionali la ricomposizione d'autorità del conflitto tra gli operatori.

Per tutti e tre i « Segnalanti » si evidenzia:

— l'incapacità di affrontare e gestire direttamente una situazione di conflitto, di crisi;

— la richiesta di una ricomposizione d'autorità di un conflitto, di una crisi;

— una delega di responsabilità, il « manlevarsi » ricorrendo al potere decisionale del Tribunale.

Dopo la segnalazione il Tribunale si rivolge al Consultorio reinvestendolo della sua funzione tecnica e chiede:

— di fornire informazioni « tecniche » (sociali, psicologiche) sulla situazione segnalata;

— di controllare l'esecuzione delle prescrizioni impartite dal Tribunale (processo di normalizzazione controllo sociale);

— di emettere previsioni di situazioni indecidibili (es : riuscita del matrimonio di minori);

— di ricomporre con strumenti tecnici il conflitto perché i propri mezzi, legislativo-giudiziari, si sono rivelati inefficaci.

L'interazione può essere così sintetizzata: segnalazione al Tribunale ; delega al Consultorio - lavoro sul caso - relazione al Tribunale

Analisi della comunicazione Tribunale-Consultorio

La comunicazione dal Tribunale al Consultorio

Riportiamo per esteso alcune richieste del Tribunale tratte da fonogrammi ricevuti.

Il Tribunale chiede al Consultorio:

« di alleviare la tensione esistente fra i coniugi nell'interesse del figlio minore. entro il 15 Novembre p.v. »

« di rimuovere gli ostacoli psicologici che impediscono un sereno rapporto madre-famiglia ».

« di effettuare accertamenti sulle condizioni del minore AF e sul comportamento della madre »

« di seguire il minore CB ed i suoi genitori e di favorire il ristabilimento di normali relazioni parentali ».

« di accertare con la massima urgenza se il minore AB vive con i genitori in Via TaldeiTali e come lo stesso sia trattato. ».

« di fare con urgenza una previsione sulla riuscita del matrimonio della minore. ».

Alcune volte il Tribunale assegna al Consultorio simultaneamente funzioni inconciliabili fra loro:

— controllo della situazione;

— prognosi-terapia

Come risulta dai fonogrammi la richiesta è posta talvolta in termini paradossali o assegnando compiti non di pertinenza del Servizio o fissando una data di conclusione di un lavoro terapeutico « impossibile » o fissando nel mandato gli obiettivi della terapia.

È la richiesta che è posta in termini impropri: il Tribunale attribuisce al tecnico un potere magico ma parallelamente gli nega il suo potere reale. Infatti se è vero che il nostro lavoro di tecnici consiste nel fare una diagnosi, una prognosi, un trattamento utilizzando l'ottica relazionale è pur vero che la richiesta del Tribunale non può avere implicita la soluzione del quesito che pone e definire in anticipo l'obiettivo dell'intervento, senza tenere conto della realtà della famiglia.

La comunicazione dal Consultorio al Tribunale

Nella comunicazione con il Tribunale gli operatori elaborano lunghe relazioni dal contenuto spesso sfuggente, si arrampicano sugli specchi per articolare soluzioni bizantine a problemi improponibili; non metacomunicano sui contenuti, sulle richieste, non le ridefiniscono come farebbero con qualunque altro utente. Il Tribunale non è tenuto a saper formulare le richieste mentre rientra nei compiti degli operatori il saperle ridefinire.

Inoltre gli operatori talvolta usano il linguaggio del Tribunale: i bambini diventano

« minori », le visite domiciliari diventano « sopralluoghi », i colloqui « confronti ».

Perché queste difficoltà della comunicazione?

La nostra ipotesi esplicativa ha evidenziato che, mentre sul piano formale-istituzionale, le caratteristiche dei due sistemi — Tribunale-Consultorio — relative a potere, funzione, linguaggio, sono nettamente distinte (Tav. 2)

I.A.V. 2

TRIBUNALE	CONSULTORIO
Potere decisionale	Potere tecnico consultivo
Funzione normativa e rieducativa	Funzione assistenziale, di controllo sociale, pedagogica e rieducativa
Linguaggio giuridico	Linguaggio socio-psicologico

in realtà nell'interazione fra questi due sistemi si verifica confusività e sovrapposizione dei ruoli. Nella comunicazione reciproca tra Tribunale e Consultorio si evidenzia, talvolta, che manca chiarezza nell'analisi dei livelli e del tipo di potere. Il potere decisionale ed il potere tecnico sono spesso confusi, non delimitati, scambiati. Anche per quanto riguarda la funzione e il linguaggio c'è confusione di culture. Tra i due sistemi quindi non vi è rapporto di scambio, ma fusione parziale.

I due sistemi sconfinano e producono alta conflittualità: un conflitto negato. Nella nostra ipotesi di lavoro tutto ciò è funzionale al mantenimento dello status quo, dell'attuale omeostasi.

Entrambe le parti coinvolte — Tribunale e Consultorio — concorrono a mantenere il presente equilibrio di confusività.

Nessuno vuole uscire allo scoperto e dividere con chiarezza i ruoli in gioco, nessuno

vuole assumersi il ruolo di controllo sociale che viene confuso con la funzione di « fare il cattivo »

Le incongruenze, l'ambiguità e le confusioni di ruolo descritte, pongono operatori e utenti in situazione di doppio legame.

Vediamo in che modo.

Il doppio legame tra Tribunale e Consultorio

La decodificazione dei messaggi (fonogrammi e lettere) dal Tribunale al Consultorio evidenzia le caratteristiche tipiche della ingiunzione paradossale.

Sostanzialmente il Tribunale ordina:

— sii un tecnico indipendente però entro i limiti che io ti assegno;

— nell'ambito della tua autonomia tecnica svolgi un ruolo di controllo sociale in mia vece.

Gli operatori di fronte a tali ingiunzioni non si attribuiscono il potere contrattuale di ridefinire il proprio lavoro come contributo tecnico: non metacomunicano.

Il doppio legame tra Consultorio e Famiglia

Anche la prassi di lavoro degli operatori con gli utenti contiene le seguenti ingiunzioni paradossali esplicite:

— questo è un esame di valutazione della vostra situazione (atteggiamenti, comportamenti, problemi, ecc.) che riferiremo al Tribunale;

— abbiamo un mandato dal Tribunale per effettuare questo esame e pertanto « vi ordiniamo di adeguarvi »;

— siate spontanei e raccontateci tutto con fiducia.

Messaggio implicito è:

— se siete spontanei quello che direte potrà essere usato dal Tribunale anche contro di voi.

Tutto ciò crea difficoltà per gli operatori e confusione per gli utenti.

Le reazioni tipiche degli operatori in questa situazione di disagio sono:

— negazione e mistificazione dell'intervento di controllo (es. « parli tranquillamente signora, qui non siamo in Tribunale »);

— enfaticizzazione della funzione terapeutica e di sostegno (es. « siamo qui per affrontare i vostri problemi »);

— accentuazione del ruolo vicariante il Tribunale (es. si fanno i verbali, i confronti all'americana, le visite domiciliari a sorpresa).

Comunque sia gli operatori negano una delle due ingiunzioni del doppio legame.

D'altra parte la famiglia reagisce alla situazione di doppio legame mettendo in atto atteggiamenti diversi: di compiacenza, di reticenza, di ostilità, tutti improntati a mancanza di spontaneità. (La famiglia comunque non si contrappone, esplicitando l'incongruenza).

Questi atteggiamenti possono coesistere o alternarsi. Gli operatori valutano negativamente questi comportamenti e si stupiscono solitamente che, in una situazione così difficile, l'utente non chieda loro aiuto. Le retroazioni della famiglia confermano che i messaggi del Servizio e del Tribunale creano essi stessi una situazione confusiva per la famiglia.

Proposte operative di cambiamento nel lavoro con il Tribunale

La rilettura sistemica dell'interazione Tribunale-Consultorio ci ha permesso di elaborare nuove ipotesi di intervento che presentano immediata applicazione nel lavoro di base ancor prima che nel lavoro di secondo livello.

A questo proposito riferiamo alcune situazioni familiari in cui si è lavorato tenendo conto di quanto sopra.

La famiglia Ventola

Questa famiglia era seguita dal Consultorio (assistente sociale e psicologo) da lungo tempo sia per questioni assistenziali sia per i gravi

problemi psicologici della figlia Fiorella, paziente designata in una famiglia a transazione schizofrenica.

Lo psicologo faceva con la famiglia terapia « senza esplicitarlo » (9).

Ad un certo punto ci fu una denuncia al Tribunale per i Minorenni da parte di un genitore di una compagna di classe per « comportamenti aggressivi e violenti di Fiorella a scuola ».

Il Tribunale chiede al Consultorio di relazionare sulla situazione del nucleo e sulla ragazza. La prassi consueta dell'équipe di base è accettare la consegna del Tribunale. Invece in questo caso viene chiesta la supervisione del Gruppo di Terapia Familiare.

Seguendo le nuove ipotesi formulate, di demarcazione dei ruoli, si decide di non assumere verso questa famiglia il ruolo di controllo prescritto dal Tribunale e di chiedere ad un'altra équipe di svolgere questa funzione mantenendo il proprio lavoro nell'ambito terapeutico.

Con il Tribunale i terapeuti si definiscono vincolati dal segreto professionale verso questa famiglia e il Tribunale ha accettato questa modalità.

Analizziamo questa strategia di intervento:

— non si accetta la richiesta del Tribunale;

— si decodifica tale richiesta, riappropriandosi della competenza tecnica;

— si demarcano i contesti, connotando la richiesta del Tribunale come intervento di controllo;

— si mantiene la costanza del ruolo precedentemente assunto: il ruolo di sostegno.

In un altro caso si rende invece necessario assumere il ruolo definito dal Tribunale.

La famiglia Tremiti

Il signor Tremiti finì in Tribunale per percosse alla figlia Lucia.

La vicenda si ingrandì per il coinvolgimento

della scuola, della polizia, dell'ospedale e fu riportata dai giornali locali.

Il Giudice sentenziò che la bambina fosse allontanata da casa e consigliò alla famiglia di sottoporsi a psicoterapia.

Gli operatori dell'équipe di base, psicologo e assistente sociale, anche essi coinvolti nelle vicende giudiziarie della famiglia, chiesero la supervisione al Gruppo di Terapia Familiare.

Fu opinione unanime che gli ambiti venissero separati: l'équipe di base avrebbe continuato ad esercitare il ruolo di controllo, assegnato dal Tribunale, esplicitandolo alla famiglia; due psicologi dell'altro Consultorio avrebbero esercitato la funzione terapeutica qualora richiesta dalla famiglia.

L'équipe di base comunicò alla famiglia quanto segue:

« Il Tribunale ci ha incaricato di controllare la situazione della vostra famiglia. Noi riferiamo al Tribunale, diciteli solo ciò che volete sia riportato. Per quanto riguarda la psicoterapia consigliata dal Giudice noi non possiamo appoggiarvi perché non possiamo contemporaneamente avere la vostra fiducia come terapeuti e tradirla riferendo al Tribunale. Perciò sarete voi a decidere se intraprendere una terapia e a scegliere a chi rivolgervi ».

Su richiesta fu indicato il Gruppo di Terapia Familiare.

Conclusioni

Alcune considerazioni emergono alla fine di questo lavoro: lavorare secondo l'ottica sistemica in un servizio pubblico implica, ancor prima dell'attività propria di terapia, un lavoro di comprensione e delimitazione dei contesti: di controllo, di assistenza, di psicoterapia (2).

Infatti sin dalla prima analisi del lavoro Tribunale-Consultorio si è evidenziata l'impossibilità per lo stesso operatore a gestire

assieme il mandato del Tribunale e quello della famiglia, cioè di assumere contemporaneamente la funzione di controllo e quella di terapia. L'individuazione delle ingiunzioni paradossali contenute nel messaggio di doppio legame presenti nella comunicazione Tribunale —> Consultorio e Consultorio —> Utente, ha permesso:

— di comprendere le difficoltà degli operatori nell'affrontare situazioni implicanti il Tribunale;

— di differenziare operativamente la funzione di controllo e quella terapeutica utilizzando, nei casi in cui era possibile, contemporaneamente due tipi di intervento ed équipes separate: una che svolgesse funzioni di controllo, una funzioni terapeutiche.

Infatti esplicitando il contesto di controllo alla famiglia e, analogicamente, non disconfermando tale definizione e non aspettando una richiesta di aiuto, si attua una comunicazione non paradossale tra operatori e famiglia.

Gli operatori definiscono con chiarezza la marca di contesto e, accettano come prevedibili atteggiamenti di reticenza, ostilità e compiacenza della famiglia: si elimina l'ambiguità, si scioglie il nodo del doppio legame.

La famiglia avendo chiaro il contesto in cui si trova, può assumere un atteggiamento congruo alla situazione, può scegliere se chiedere

RIASSUNIO

Gli Autori presentano l'attività di terapia familiare da loro svolta nell'ambito istituzionale del Servizio Materno Infantile (U.S.I. XII e XIV - Genova) centrando l'analisi sui casi implicanti il Tribunale.

Si esaminano i diversi « segnalanti » il caso di un bambino e si analizza il lavoro che il Consultorio svolge con la famiglia su richiesta del Tribunale nelle diverse situazioni.

o meno ad altri operatori una psicoterapia con lo specifico intento di affrontare i propri problemi.

Nel caso in cui la scelta terapeutica non avvenga, l'azione di « controllo » rappresenta la risposta possibile per quella data famiglia in quella data situazione: è il supporto necessario che rende più tollerabile lo stato patologico della famiglia.

L'intervento di controllo quindi produce un cambiamento₁ a volte preliminare e indispensabile per ridefinire il problema e impostare il successivo ed eventuale lavoro terapeutico che introdurrà un cambiamento₂.

Rispetto al Tribunale, pur non essendo stata ancora possibile una chiarificazione a livello teorico e un confronto tra le due istituzioni, si è lavorato sui singoli casi introducendo queste nuove modalità e si è ottenuta una maggiore delimitazione degli ambiti tecnici e di potere.

Rispetto agli operatori si è evidenziato inoltre che la rilettura sistemica della comunicazione Tribunale-Consultorio e Consultorio-Tribunale e le proposte operative di cambiamento elaborate dal Gruppo di Terapia Familiare hanno introdotto un dibattito all'interno del Servizio di base, modificando o comunque mettendo in discussione le precedenti modalità di lavoro.

Partendo dalla decodificazione della comunicazione tra Consultorio e Tribunale, si mettono in luce l'incongruenza dei messaggi, la confusione di ruoli, le ingiunzioni paradossali e i conflitti negati: il doppio legame tra Tribunale-Consultorio, il doppio legame tra Consultorio-Utente.

Dalla rilettura sistemica di alcuni casi emergono proposte operative e strategie di intervento basate sulla articolazione e differenziazione dei diversi contesti.

SUMMARY

The authors discuss the problems connected with the therapeutic setting in the peculiar context they work in: the Service for Motherhood and Childhood, a public institution which deals with welfare problems and cases involving the Tribunal for Minors.

The main characteristic of this context is

several sections and levels of intervention with little differentiation.

The authors analyze then the relationship Family-Community Centre-Tribunal and show the presence of double bind messages, confusion between different roles and languages and negation of conflicts.

Lastly they discuss new strategies of intervention based on the redefinition of the different roles and contexts.

BIBLIOGRAFIA

- 1 Bateson G, *Verso un'ecologia della mente*, Milano, Adelphi Edizioni, 1980.
- 2 Dotti Ruggeri R, Fruggeri L., « Analisi di un contesto psichiatrico pubblico territoriale. Ipotesi per un setting psicoterapico », *Atti del I Convegno del Centro per lo Studio della Famiglia di Milano: « L'ap-proccio sistemico nei diversi contesti »*, Montisola (BS), 21-22 giugno 1980.
- 3 Marzotti G, Ruini F. M., « Terapia familiare in un servizio psichiatrico pubblico », *Terapia familiare*, 10, 1982.
- 4 Ricciotti R., *Il diritto minorile e dei Servizi Sociali. Gli interventi Amministrativi e Penali*, Rimini, Maggioli Editore, 1982.
- 5 Sacchetti I., *Il diritto minorile e dei Servizi Sociali. Gli interventi Civili*, Rimini, Maggioli Editore, 1982.
- 6 Selvini Palazzoli M., Boscolo L., Cecchin

- G., Prata G., *Paradosso e controparadosso*, Milano, Feltrinelli, 1975.
- 7 Selvini Palazzoli M., AA VV., *Sul fronte dell'organizzazione*, Milano, Feltrinelli, 1981.
- 8 Selvini Palazzoli M., « The problem of the referring person », *Journal of marital and family therapy*, January 1980.
- 9 Selvini M., Covini A., Flocchi E., Pasquino R., « Al di là della terapia familiare: esperienze di ristrutturazione sistemica di un centro psichiatrico territoriale », *Terapia familiare*, 12, 1982.
- 10 Soccorsi S., Palma G., « Dalla crisi al rapporto in crisi », *Terapia Familiare*, 12, 1982.
- 11 Soccorsi S., « Spazio e tempo: parametri di definizione di un servizio psichiatrico », *Terapia Familiare*, 14, 1983.
- 12 Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D., *Pragmatica della comunicazione umana*, Roma, Astrolabio, 1971.